



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CORRADO ALVARO"
C.F. 97035390794 – C.M. CZIC83600R TEL. 0961933007 – FAX 0961933007

Via Arenacchio - 88050 P E T R O N À C Z

Mail: czic83600r@istruzione.it; czic83600r@pec.istruzione.it
www.icpetrona.gov.it

Prot. n. 2321/C2

Petronà, 13 ottobre 2015

AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

AL D.S.G.A.

Oggetto: Programmazione permessi legge 104/92. A.S. 2015/2016.

Si comunica che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e se possibile con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'INPS con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 dell'01.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che *"Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione"*. Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 3 giorni per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, al fine di *«evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione»*, rivedibile in dimostrate situazioni di urgenza.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi "...devono essere possibilmente fruiti dai docenti in **giornate non ricorrenti.**"

Inoltre, secondo l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. Anche in questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è e rimane giornaliero. L'art. 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 prevede, altresì, che i **portatori di handicap grave** possono fruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo: **non frazionabili in ore.** Il comma 3 stabilisce invece la possibilità di fruire di permessi giornalieri per tre giorni al mese. Il comma 2 dell'articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri.

Le due modalità di fruizione sono alternative (comma 6 dell'art.33) e pertanto, in base alla norma, non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari di cui ai commi 2 e 3 nel corso dello stesso mese.

Naturalmente, anche la modalità di fruizione dei permessi mensili riferiti al "**handicap gravi**" deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni e delle ore spettanti e accordabili.

Si rammenta che i **permessi mensili devono essere richiesti, non semplicemente comunicati** con congruo anticipo. Corre l'obbligo, infine, di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruiti a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosetta FALBO

